Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 17 aprile 1924** — **Numero 92**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 464.

Agevolazioni fiscali alla Cassa di risparmio ed al Credito agrario e fondiario in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dalla tassa sugli affari di cui al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150:

a) gli atti costitutivi delle Casse di risparmio, le modificazioni degli atti medesimi e le procure speciali che possano occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi delle casse stesse anche in caso di uso;

b) i libretti e ricevute rilasciati dalle Casse di risparmio ed i registri di contabilità anche a matrice tenuti dalle casse medesime. In caso di uso saranno applicate le tasse proprie di detti atti secondo la tariffa vigente in Colonia;

c) tutti gli atti e scritti riguardanti le operazioni di credito agrario e fondiario compiuti da istituti debitamente autorizzati;

d) tutti gli atti e scritti relativi alla concessione ed all'affitto di terreni demaniali destinati alla colonizzazione. La esenzione però non si estende agli atti di sub-concessione, subaffitto, vendita, devoluzione, donazione e simili.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in lingua italiana nei Bollettini ufficiali delle due Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 71. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 463.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 132 A (di nuova istituzione), sotto la rubrica Spese diverse: « Spese per la crociera italiana nell' America Latina » . . . . + L. 5,000,000
Cap. n. 50: « Armamenti navali, ecc. » — » 5,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti; con riserva, addì 15 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 69. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 465.

Ammissione al concorso per la nomina al grado di alunno d'ordine nel Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 397;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 28 giugno 1888, n. 5574, art. 15;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521;
Vista la legge 19 luglio 1906, n. 372;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, art. 8;
Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la nomina al grado di alunno d'ordine nel Ministero degli affari esteri occorre superare un concorso per esami e per esperimento pratico a cui potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e che abbiano il titolo minimo di studio richiesto dall'art. 16, lettera c) del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395; salvo che si tratti di sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 30 anni in genere, di 35 per i combattenti di cui all'art. 43 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, di 39 anni per gli invalidi di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Il Ministro per gli affari esteri, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 2.

In ciascun concorso ai posti di alunno d'ordine presso il Ministero degli affari esteri, un terzo dei posti sarà riservato ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i quali saranno designati dalle competenti Amministrazioni di appartenenza e dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità, se il numero dei sottufficiali designati è pari o inferiore al numero dei posti ad essi riservati, o a titolo di concorso fra di essi, se il numero è superiore.

I sottufficiali che nel complesso delle prove otterranno una classifica tale da farli entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso, non prenderanno numero nel terzo dei posti riservati alla categoria, semprechè vi siano, per questi posti, altri sottufficiali idonei da piazzare.

Art. 3.

Egualmente sarà riservato in ciascun concorso, un decimo dei posti agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, quando, sostenendo tutte le prove del concorso, vi conseguano l'idoneità.

Gli invalidi che nel complesso delle prove otterranno una classifica tale da farli entrare nella graduatoria dei vinci-

tori del concorso, non prenderanno numero nel decimo dei posti riservati alla categoria, semprechè vi siano, per questi posti, altri invalidi idonei da piazzare.

Art. 4.

Il numero dei posti da riservare rispettivamente ai sottufficiali e agli invalidi in ciascun concorso sarà determinato dal quoziente in numeri interi dei posti disponibili divisi rispettivamente per tre e per dieci, rimanendo inteso che le frazioni residuali saranno riportate a favore di ciascuna delle due categorie nel computo dei posti di un concorso successivo, e così di seguito.

Art. 5.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.
Le prove scritte consisteranno:
a) in una traduzione dal francese in italiano e dall'italiano in francese;
b) in un saggio di calligrafia con compilazione di uno specchio;
c) in un tema italiano di cultura generale con carattere storico;
d) in un tema sulla organizzazione degli Archivi con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.
Le prove orali consisteranno:
a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);
b) in un esame sommario sopra gli elementi delle materie che formano il programma di concorso alla carriera dei cancellieri, di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085.
Le prove pratiche consisteranno:
a) in una prova di dattilografia;
b) in una prova che il candidato dovrà sostenere sotto gli occhi della Commissione negli archivi del Ministero esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di tutti quei quesiti che la Commissione vorrà porre in attinenza ai servizi di archivio.
Ciascun candidato potrà chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue oltre il francese.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ad alunno d'ordine saranno costituite da tre membri nominati dal Ministro per gli affari esteri.
Ogni commissario disporrà di 10 voti per ogni prova. Per le prove supplementari, per le quali sarà aggregato alla Commissione un esaminatore speciale, ogni commissario, compreso quello speciale, disporrà di 5 voti.

Art. 7.

Per essere ammessi nella graduatoria bisogna aver ottenuto in ogni prova, sia scritta che orale, l'idoneità rappresentata dai 6/10. Se nelle prove supplementari non si ottiene l'idoneità, rappresentata dai 3/5, della prova stessa non sarà tenuto alcun conto nè a vantaggio nè a danno del candidato. A parità di voti si applicano le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno sottoposti, col titolo di alunni volontari, al periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed a tutte le disposizioni dell'articolo stesso, con le eccezioni che esso stabilisce a favore dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 72. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 marzo 1924.
Tariffa dei piloti pratici del porto di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 195 e 204 del Codice della marina mercantile;
Visto l'art. 29 del regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno approvato con R. decreto 15 febbraio 1923, n. 479;
Visto il regolamento per l'esercizio del pilotaggio nel porto di Catania approvato con R. decreto 18 novembre 1923;
Considerata l'opportunità di modificare le tariffe di pilotaggio di cui all'art. 3 del regolamento suddetto;
Sulla proposta del Ministro per le poste, Commissario per la marina mercantile;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 3 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Catania è sostituito dal seguente:
« La mercede dovuta ai piloti pratici del porto di Catania comune ai bastimenti a vela e a vapore è stabilita dalla seguente tariffa:

Da tonn.	1 a 100	di stazza netta	L.	75.00.
»	101 a 200	»	L.	97.50.
»	201 a 300	»	L.	120.00.
»	301 a 400	»	L.	142.50.
»	401 a 500	»	L.	165.00.
»	501 a 750	»	L.	195.00.
»	751 a 1000	»	L.	225.00.
»	1001 a 1500	»	L.	262.50.
»	1501 a 2000	»	L.	300.00.
»	2001 in più	»	L.	325.00.

« I piroscafi tanto nazionali che esteri che fanno periodicamente scalo nel porto di Catania almeno una volta ogni due mesi pagheranno i 3/4 della mercede suddetta.
« Per l'uscita, qualora le navi abbiano usato il pilota all'entrata e per i movimenti in porto la tariffa è uguale alla metà di quella di entrata ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Tonengo (Alessandria), di Montopoli Sabino (Roma), di Fabbrica Curone (Alessandria), di Fiumedinisi (Messina), di Albogasio (Como), di Licata (Girgenti) e di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tonengo, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Una recente inchiesta ha accertato che l'irregolare gestione della civica azienda di Tonengo, il deplorevole disordine dell'ufficio comunale, la decisa ostilità degli amministratori per ogni affermazione delle correnti politiche nazionali, hanno suscitato un vivo malcontento nella popolazione, inasprendo in modo preoccupante le competizioni dei partiti locali sì da determinare una situazione estremamente tesa nei riguardi dell'ordine pubblico.

In tale stato di cose, che le eccezionali contingenze del momento rendono particolarmente grave, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tonengo, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Achille Rossero è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montopoli Sabino, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Per gravi ed insanabili dissensi fra i componenti l'amministrazione comunale di Montopoli Sabino, sorta dalle elezioni generali del 1920, il Consiglio comunale e la stessa Giunta municipale sono da tempo nell'impossibilità di funzionare normalmente e da alcuni mesi non si sono più riuniti, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente, che richiederebbero, fra l'altro, la sollecita soluzione di importantissime questioni, che interessano vivamente le finanze della civica azienda.

Mentre nulla consente di fare affidamento in una ripresa della normale attività da parte degli amministratori, le ripercussioni che i contrasti fra essi hanno avuto sulla popolazione hanno determinato una situazione assai delicata nei riguardi dell'ordine pubblico, che, dato il vivissimo malcontento, potrebbe da un momento all'altro essere turbato da manifestazioni inconsulte.

In tali condizioni appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montopoli Sabino, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Renato Quagliarini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fabbrica Curone, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

In seguito a denuncie presentate contro l'amministrazione comunale di Fabbrica Curone, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce l'anormale funzionamento di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi in grave disordine e sono irregolarmente tenuti i registri di anagrafe, stato civile e leva; le condizioni finanziarie del Comune sono rese difficili, oltre che dall'insufficiente sfruttamento delle risorse tributarie, da un rilevante debito verso il Distretto militare in seguito alla irregolare gestione del servizio per i sussidi militari e delle notevoli somme erogate od impegnate per la compilazione di progetti di opere pubbliche, ai quali non è possibile dare esecuzione per deficienza di mezzi; la applicazione delle tasse locali è sperequata e la compilazione dei ruoli relativi è effettuata con ingiustificato ritardo. collettore del dazio è un consigliere comunale, il quale all'atto dell'inchiesta non aveva ancora versato il canone per gli anni 1921, 1922 e 1923.

Un tale stato di cose ha determinato nella popolazione, ed a mano a mano acuito, un vivissimo malcontento, che costituisce ormai una preoccupante minaccia di turbamento della pubblica quiete, sicchè, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto delle finanze e dei servizi dell'Ente, rendono in-

dispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fabbrica Curone, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Riccardo Zanaboni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiumedinisi, in provincia di Messina.

MAESTA,

In seguito a reclami presentati contro l'amministrazione comunale di Fiumedinisi, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce la disordinata gestione di quella civica azienda ed il completo abbandono dei pubblici servizi.

La situazione finanziaria del Comune è difficile e sempre più compromessa, sia dallo scarso sfruttamento delle risorse tributarie, sia da notevoli impegni di spese per numerosi progetti di opere pubbliche; la compilazione dei ruoli viene, ciò nonostante, effettuata in ritardo ed il loro gettito è costantemente inferiore alle previsioni di bilancio. Il dazio è gestito in economia, senza regolamento, e senza idoneo controllo sull'agente incaricato della riscossione; il patrimonio comunale, del quale non esiste inventario, è trascurato; all'esecuzione di lavori si è sempre provveduto in economia, senza preventivi, con spesa eccessiva e con irregolare erogazione delle spese occorrenti.

I pubblici servizi e particolarmente la nettezza urbana e l'igiene sono trascurate; non esiste l'illuminazione; la viabilità è pessima: opere parziali di fognatura sono state eseguite direttamente ed a proprie spese da privati, ai quali l'Amministrazione ha addossato anche l'onere del pagamento di un compenso ad un consigliere incaricato della sorveglianza dei lavori. Scarsa cura ha dimostrato l'Amministrazione comunale per una conveniente tutela degli interessi della popolazione in una vertenza con il comune di Messina per utilizzazione di sorgive di acqua potabile.

L'azione svolta dai maggiori esponenti dell'Amministrazione, per arginare il vivo malcontento determinato da tale stato di cose, ha vieppiù inasprito i contrasti fra i partiti locali, ciò che, specie nella delicatezza del momento attuale, rappresenta una preoccupante minaccia di turbamento della pubblica quiete. Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto della civica azienda, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiumedinisi, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Cardiano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Albogasio, in provincia di Como.

MAESTA,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Albogasio ha posto in luce l'anormale gestione di quella civica azienda.

L'ufficio comunale ha l'archivio in deplorevole disordine, gli inventari non aggiornati, i registri delle deliberazioni irregolarmente tenuti, le scritture contabili deficienti; numerosi atti e registri, anzichè nello ufficio comunale, trovansi presso il segretario, che risiede in altro comune. La compilazione del bilancio è in ritardo, mentre non si è ancora provveduto sul conto relativo allo esercizio 1922, già presentato dal tesoriere, quelli precedenti sono stati deliberati con procedura irregolare; assessori e consiglieri comunali hanno eseguito forniture o hanno prestato opera retribuita a favore del Comune. E' stato rilevato inoltre l'abuso di trasferte; spese illegali sono state erogate con finalità partigiane; al segretario comunale è stato indebitamente corrisposto uno stipendio superiore a quello stabilito in organico e vengono liquidati compensi o indennità ingiustificate.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti confermano sostanzialmente le irregolarità rilevate dall'inquirente. Tale stato di cose, e l'atteggiamento assunto dagli amministratori di fronte alle correnti politiche nazionali, hanno provocato un vivo fermento ed hanno inasprito i contrasti fra i partiti locali in modo da legittimare il timore di turbamento della pubblica quiete. Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono, quindi, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede, appunto lo schema di decreto che onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Albogasio, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Citella è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Licata, in provincia di Girgenti.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Licata, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce irregolarità e deficienze nei vari rami di servizio.

L'ufficio comunale lascia a desiderare, particolarmente per l'irregolarità del servizio di anagrafe e per la deficienza delle scritture contabili; manca qualsiasi controllo sul servizio di tesoreria, sul cui funzionamento non vengono eseguite le prescritte verifiche, la gestione del dazio, tenuta in economia, procede irregolarmente e senza idonea sorveglianza; all'esecuzione di pubblici lavori si è provveduto senza l'osservanza delle formalità di legge.

Nonostante l'esuberanza del personale assunto per i vari servizi, questi non rispondono alle esigenze della popolazione; il rifornimento dell'acqua potabile procede irregolarmente e nessuna regolare contabilità viene compilata per le riscossioni effettuate dagli agenti incaricati della distribuzione; le scuole sono situate in ambienti assolutamente insufficienti, mentre locali disponibili di proprietà comunale sono stati concessi in fitto a privati a condizioni di favore; anche il servizio di pubblica illuminazione è deficiente, e, ciò nonostante, sono state fatte larghe facilitazioni alla società concessionaria, in confronto della quale nessuna idonea vigilanza viene esercitata; l'annona e la pubblica igiene sono trascurate; la viabilità è in cattive condizioni per difetto di manutenzione.

Sono state rilevate irregolarità nella gestione degli approvvigionamenti, e dei fondi relativi. Tale stato di cose, aggravato dagli intenti partigiani, cui si è spesso ispirata nella sua azione l'Amministrazione comunale, ha vivamente inasprito il constrasto, mai sopito, fra i partiti locali, ed ha determinato una situazione che costituisce ormai una preoccupante e permanente minaccia di turbamento della pubblica quiete. Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riordinamento della civica azienda, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Licata, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Giustino Pera è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, sorta dalle elezioni generali del 1921, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce gravi deficienze ed irregolarità.

Nell'ufficio comunale, l'archivio è in disordine, manca il registro della popolazione; le scritture contabili sono arretrate; la tenuta dei registri delle deliberazioni e degli atti dello stato civile è irregolare. Le finanze sono in difficili condizioni e non consentono l'estinzione di rilevanti passività; l'applicazioe delle tasse locali è sperequata ed i ruoli relativi danno un gettito notevolmente inferiore alle previsioni di bilancio; il dazio è gestito irregolarmente in economia ed i relativi proventi sono assai scarsi; il patrimonio boschivo non è convenientemente vigilato e tutelato contro gli abusi che si verificano a danno di esso.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo l'esame della gestione annonaria che fu condotta senza alcun controllo e per la quale mancano i registri e i documenti giustificativi.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti. D'altra parte, gli atteggiamenti partigiani e faziosi sovente assunti dagli amministratori, hanno determinato un vivo malcontento ed il pericoloso inasprimento di rapporti fra i partiti in contrasto, così da destare fondate preoccupazioni per il mantenimento della pubblica quiete. Appare, pertanto, indispensabile, anche per motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario. A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Adolfo Cacace è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 gennaio 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Casalvecchio Siculo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Casalvecchio Siculo, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 7 ottobre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casalvecchio Siculo è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Rose, Pedace, Spezzano Piccolo e Civitaquana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 9 novembre 1922, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Rose;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rose, è prorogato di altri tre mesi

Cosenza, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto in data 29 novembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pedace;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pedace, è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 29 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Spezzano Piccolo;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Spezzano Piccolo, è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 5 marzo 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Civitaquana;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Civitaquana è prorogato di tre mesi.

Teramo, addì 14 aprile 1924.

Il Prefetto: DE RUGGIERO.

DECRETO PREFETTIZIO 10 aprile 1924.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Lecce.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Lecce;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione straordinaria amministratrice ha appena potuto iniziare lo studio dei gravi problemi inerenti alla separazione patrimoniale con la nuova provincia di Taranto, istituita col R. decreto 2 settembre 1923, n. 1911, e non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza;

Che, pertanto, non è possibile indire per ora le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Lecce, è prorogato di tre mesi.

Lecce, addì 10 aprile 1924.

Il Prefetto: D'ARIENZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 88

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 15 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	137 59	Belgio	118 40
Londra	97 626	Olanda	8 39
Svizzera	395 31	Pesos oro	16 90
Spagna	305 50	Pesos carta	7 43
Berlino	—	New-York	22 48
Vienna	0 0335	Oro	433 76
Praga	67 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 11
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	50 12
	5.00 % netto	96 54
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 04

Bollettino N. 89

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 16 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	139 42	Belgio	119 57
Londra	97 922	Olanda	8 40
Svizzera	396 28	Pesos oro	17 —
Spagna	307 375	Pesos carta	7 48
Berlino	—	New-York	22 53
Vienna	0 032	Oro	434 74
Praga	66 875		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 90
	3.50 % » (1902)	76 35
	3.00 % lordo	51 17
	5.00 % netto	96 61
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 16

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modificazione del bando di concorso al posto di insegnante titolare di chimica e relative esercitazioni nel Regio istituto nazionale industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924, col quale veniva bandito il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di chimica e relative esercitazioni nel Regio istituto nazionale industriale di Fermo;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Articolo unico.

Al n. 1 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 7 marzo 1924 è apportata la seguente aggiunta: « o diploma d'ingegnere industriale chimico ».

Roma, addì 12 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.